

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2016

Scadenza versamento acconto

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)

AVVISO

Si informano i contribuenti che l'**acconto** dell'I.M.U. con scadenza **16 Giugno 2016** dovrà essere versato con aliquote (invariate rispetto a quelle già in vigore per l'anno 2015 con delibera della Commissione Straordinaria n. 6 del 01/09/2015) e detrazioni confermate dal Comune con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 72 del 12 maggio 2016.

Aliquote 2016

Tipologia	Aliquota	Codice Tributo
Abitazione principale e relative pertinenze max 1 per cat. C/2 e C/6	ESENTI	
Abitazione principale A1-A8-A9 e relative pertinenze	4,0‰	3912
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI	
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,6‰	3925
Aree edificabili	8,6‰	3916
Terreni agricoli	ESENTI	
Altri immobili	8,6‰	3918
Fabbricati rurale ad uso strumentale	ESENTI	

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale.
- i locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)

Riduzioni:

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale; con aliquota base ai sensi del comma 6 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011.

La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:

- **che il contratto sia registrato;**
- **che il comodante possieda un solo immobile in Italia;**
- **che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
- **entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata ovvero altro atto avente data certa.**

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

QUALI IMMOBILI NON PAGANO L'IMU

Non sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, nonché quelle equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.

COME PAGARE

Il pagamento delle rate in acconto pari al 50% deve essere effettuato mediante il MOD. F24 reperibile presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale (per la compilazione vedi istruzioni riportate in calce).

Si comunica che è possibile avere tutte le ulteriori informazioni accedendo al sito internet dell'Amministrazione Comunale: <http://www.montesantangelo.it> ove sarà disponibile un programma con il quale si potrà calcolare l'I.M.U. inserendo i dati dei propri immobili e stampare il modello F24 compilato e pronto per il pagamento, ovvero al sito della concessionaria www.gestiontributi.191.it

INFORMAZIONI

La società Gestione Tributi SpA, concessionaria dell'IMU è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti nei normali orari di apertura al pubblico:

- tutte le mattine da Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- telefono 0884 590342/3 - fax 0884 564206
- e-mail: infomsa@gestiontributi.191.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Nella **Sezione CONTRIBUENTE:**

Indicare i propri dati anagrafici

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

Codice Ente-Ravv.:	Codice Catastale del Comune: F631 Barrare in caso di ravvedimento operoso(*)
Imm. Variati:	Barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili
Acc.:	Barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
Saldo:	Barrare se il pagamento si riferisce al saldo
Numero immobili:	Indicare il numero di immobili riferiti al pagamento effettuato
Cod. Tributo	
3912	Abitazione principale e relative pertinenze (ESENTE)
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3925	Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (7,6‰)
3930	Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE (aliquota azzerata)

Rateazione: non compilare

Anno di riferimento: 2016

Importi a debito versati: Indicare l'importo dovuto con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Importi a credito compensati: l'importo che eventualmente si utilizza in compensazione.

TOTALE G: somma degli importi a debito della sez. IMU e altri tributi locali

TOTALE H: somma degli importi a credito compensati

SALDO (G-H): indicare il saldo dovuto.

Deve essere compilato un modulo per ciascun contribuente proprietario.

Pertanto nel caso di immobili intestati ad entrambi i coniugi dovranno essere compilati n. 2 modelli F24.

Il modulo deve essere firmato nell'apposita casella e può essere pagato presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale.

(*) Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare un pagamento effettuato in ritardo pagando spontaneamente con le sanzioni agevolate. E gli interessi maturati al tasso legale. La modulistica e le modalità di conteggio sono reperibili sul sito del Comune.

N.B.:

Per il calcolo on-line sul sito web: <http://www.montesantangelo.it/> clicca sul banner